

**Sentenza del 16/07/2009 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia****Intitolazione:**

Riscossione delle imposte - Ruoli: pagamento - Cartella di pagamento - Contenuto - Denominazione tributo ed importo complessivo - Difetto di indicazioni - Sussiste - Illegittimità - Conseguenze.

**Massima:**

È illegittima la cartella di pagamento che evidenzia soltanto la denominazione del tributo e l'importo complessivamente dovuto in uno con le sanzioni e/o indennità e che, al contrario, avrebbe dovuto menzionare almeno l'atto generativo delle richieste, così come previsto dal comma 3 dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e la specificazione del tributo con la separata indicazione di sanzioni e indennità.

**Testo:****Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il 25/06/2006, la società Ing. Orfeo Mazzitelli G.A.S. Srl, in persona del legale rappresentante Prof. Dante Mazzitelli, difesa dall'Avv. Elisabetta Maria Ventura, si è opposta alla cartella di pagamento n. 01420070018116872000, con cui l'Ufficio Bilancio, Ragioneria, Tributi della Regione Campania ha iscritto a ruolo "sanzioni e/o indennità" e l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, per l'anno di riferimento 2000, per complessivi € 59.075,86.

Con tale atto introduttivo, promosso unicamente nei confronti dell'Agente di Riscossione società E.TR. Esazione Tributi SpA, la società contribuente ha eccepito:

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->L'illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 3 della Legge 890/1982

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Nullità della cartella per mancata sottoscrizione e difetto di motivazione

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->La violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e dell'art. 7 della Legge 212/2000

Con controdeduzioni depositate in data 09/09/2007, l'Equitalia E.TR. SpA si è costituita nel giudizio, ed ha eccepito in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in quanto non risulta convenuto il legittimo contraddittore, per violazione del principio del contraddittorio. Rileva ancora l'Equitalia la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che "il ruolo è titolo esecutivo (art. 49 DPR 302/73) ed è precluso all'Agente della Riscossione ogni esame di merito sullo stesso".

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. 16, con sentenza n. 299/16/07 pronunciata il 08/11/2007 e depositata il 13/12/2007, ha accolto il ricorso specificando "che risulta chiaramente il difetto di motivazione per la mancata indicazione delle modalità di determinazione degli importi in essa contenuti onde consentire al contribuente di poter verificare la correttezza del procedimento di calcolo seguito dall'Ufficio".

Con appello notificato il 13/01/2009 e depositato il 15/01/2009, l'Equitalia ETR SpA, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Matera, si è opposta alla sentenza della CTP, ed ha ribadito le ragioni esposte nella costituzione in giudizio del primo grado.

Con controdeduzioni depositate in data 02/03/2009, la società Ing. Orfeo Mazzitelli G.A.S. Srl, in persona del legale rappresentante Prof.

Dante Mazzitelli, difesa dall'Avv. Daniela Zonno, si è costituita nel secondo grado ed ha contestato:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->L'inammissibilità dell'appello per errato esercizio nei confronti di soggetto non legittimato passivamente

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->L'inesistenza della notifica dell'appello

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->L'infondatezza dell'appello del concessionario in merito alla nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione e sulla sua presunta carenza di legittimazione passiva sul punto

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->La nullità della cartella esattoriale perché non sottoscritta e priva dell'indicazione del responsabile del procedimento

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->L'infondatezza dell'appello sul punto dell'illegittimità della cartella di pagamento per violazione della Legge 890/82

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->La nullità dell'atto per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e dell'art. 7 della Legge 212/2000

La causa è trattata nella pubblica udienza del 15/05/2009.

Motivazione della sentenza

L'appello della Equitalia ETR SpA va respinto.

Il concessionario ha ripreso l'eccezione riferita alla violazione del principio del contraddittorio in quanto il contribuente non ha convenuto in giudizio l'A.F. ed ha rilevato la carenza di legittimazione passiva di Equitalia ETR SpA con la richiesta della chiamata in causa dell'Ente Impositore quale unico legittimo contraddittore. La violazione del principio del contraddittorio non sussiste in quanto ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 112/99 "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".

Nelle controdeduzioni all'appello la società eccepisce l'errata indicazione nel citato appello dell'esatto nominativo del contribuente, atteso che dalla lettura dell'atto si evince che è stato notificato alla società Ing. Orfeo Mazzitelli Gas S.r.l. ed il ricorso individua il soggetto appellato nell'Ing. Orfeo Mazzitelli SpA.

L'eccezione non può essere accolta perché trattasi di errore materiale riferito esclusivamente all'intestazione ed in particolare alla dizione Srl in luogo di SpA, tant'è che risulta poi sanato nelle controdeduzioni ex art. 23 D.Lgs. 546/92 e nel merito va evidenziato che l'irregolarità è solo formale e non ha impedito la costituzione in giudizio del contribuente, che ha esercitato, così come è avvenuto, il proprio diritto alla difesa.

La società ha eccepito in primo grado la violazione dell'art. 19 2° comma del D.Lgs. 546/92, per la mancata indicazione dei termini e modi per presentare ricorso. Trattasi di irregolarità che non comporta la nullità dell'atto atteso che "in tema di contenzioso tributario, l'autore dell'atto impugnabile, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, ha l'obbligo di indicare in concreto la specifica commissione tributaria competente per territorio, ma che l'omessa o incompleta indicazione, tuttavia, non comporta la nullità dell'atto, non essendo una tale conseguenza prevista dal legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi di semplice irregolarità" (Cassazione n. 11587 del 17/05/2006).

La società eccepisce poi l'infondatezza dell'appello del concessionario in merito alla nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione. In merito va rilevato che l'eccezione risulta assorbente su tutte le altre manifestate dalla società contribuente e dall'appellante, e questa Commissione osserva preliminarmente che la cartella esattoriale di cui si controverte, è riferita ad un'imposta avente la denominazione di addizionale metano, sanzioni e/o indennità ed è stata emessa dall'Area Generale Coordinato e Bilancio Ragioneria e Tributi -Napoli per cui l'Ente creditore è la Regione Campania che, pur chiamata in causa dall'esattore, non si è costituita. In merito poi alla richiesta riscossiva si evidenzia che l'addizionale metano è l'imposta regionale sostitutiva da versare in proporzione ad ogni metro cubo di gas erogato, e la misura della sua aliquota è determinata con leggi regionali suscettibili di modificazione in relazione a ciascun metro cubo di gas utilizzato, e ciascun Ente determina con propria legge l'entità dell'aliquota sulla base delle necessità finanziarie del proprio bilancio. Le addizionali, in generale, sono imposte aggiuntive in favore dei Comuni o delle Regioni, istituite per incrementare le entrate tributarie dei citati Enti, per cui tale maggiore carico tributario non rinvia come evidenziato dalla parte privata dall'Amministrazione Finanziaria, ma direttamente da richiesta riscossiva pervenuta all'Esattore dall'Area Tributi e

Bilanci della Regione, nel caso di spese Campania, atteso che trattasi di un tributo la cui aliquota percentuale non è fissata, come detto, dallo Stato, ma varia in relazione alle esigenze delle entrate finanziarie delle Regioni.

La cartella esattoriale nel dettaglio degli addebiti evidenzia solo la denominazione del tributo e l'importo complessivamente dovuto in uno con le sanzioni e/o indennità; ma avrebbe dovuto menzionare almeno l'atto generativo delle richieste, così come previsto dal comma 3 dell'art. 7 della Legge 212/2000 "Statuto del contribuente", e la specificazione del tributo base, con la separata indicazione dell'importo riferito all'addizionale, che affluisce nelle casse regionali, e dell'importo da versare per le sanzioni e/o indennità. L'appellante Concessionaria Equitalia E.TR. S.p.A., poi non ha fornito a questa Commissione gli atti prodromici contenenti l'elencazione e la disamina delle singole richieste riscossive e, mancando quindi l'indicazione delle modalità di determinazione degli importi richiesti, al fine di offrire all'appellato gli elementi di valutazione e di giudizio per la verifica dell'equità delle somme richieste, si respinge il ricorso e si annulla la cartella esattoriale confermando la sentenza dei primi giudici.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sez. XI - respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza dei primi giudici. Spese compensate.

Così deciso in Bari, 15 Maggio 2009